

ORD. N.

71/2011

**ORDINANZA: ATTIVITA' DI SFALCIO/TRINCIATURA ERBA, PULITURA DEI TERRENI, PROFILATURA DI SIEPI E RAMI DI ALBERI SU AREE PRIVATE UBICATE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che l'incuria e l'abbandono di terreni, recintati e non, di proprietari, o soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità delle aree, favoriscono il nascere e il crescere di essenze erbacee ed arbustive spontanee e coltivate, e/o la crescita eccessiva di specie piantumate, arrecando problemi igienico-sanitari e alla circolazione stradale ed inoltre aumentano il rischio di propagazione incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e delle cose;

**VALUTATO** che la presenza di essenze erbacee ed arbustive incolte, rendono i terreni un ambiente favorevole all'aumento delle popolazioni di insetti, rettili e muridi, nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed inoltre possono creare ostacolo al regolare deflusso delle acque all'interno dei fossi e canali;

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre;

**CONSIDERATO** che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze erbacee ed arboree spontanee e piantumate, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati, nonché conservare efficiente e/o ripristinare la sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali etc..) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo o allagamenti;

**CONSIDERATO** che ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti aree private con piante e/o siepi che protendendo i loro rami, foglie e fronde verso la sede stradale e/o marciapiedi pubblici, rendono difficoltosa la visibilità della strada e della segnaletica e determinano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

**CONSIDERATO** che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di rami, tronchi e alberature possono causare pericolo per l'incolumità pubblica

## VISTI

Il R.D. n. 1265/1934;  
il T.U. della Legge di P.S. n. 773/1931;  
gli artt. 449 e 650 del C.P.;  
gli artt. da 29 a 33 del C.d.S.;  
la Legge n. 833/1978;  
l'art. 15 Legge n. 225/1992;  
la Legge n. 353/2000;  
il D.Lgs. 267/2000 e art. 7 bis;  
il capo III del D.Lgs. n. 139/2006;  
l'art. 255 del D.Lgs. 152/2006;  
la Legge Regionale n. 19/1982;

## ORDINA

A tutti i proprietari, o soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere durante tutto il periodo dell'anno a:

- trinciare e/o sfalciare l'erba e smaltire lo sfalcio nonché i rifiuti in genere;
- regolare le dimensioni delle siepi, tagliare i rami delle alberature e delle piante, nonché rimuovere lo sfalcio;

## AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni che costituiscano reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da euro 25,00 a euro 500,00 così come previsto dall'art. 7 della Legge 267/2000, così come modificato dalla Legge 3/2003; in caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981.

I danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in seguito al mancato adempimento alla presente ordinanza, saranno direttamente risarciti direttamente dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'Amministrazione.

## INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela Siciliano del Comune di Vigarano Mainarda.

## DISPONE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 1034/1971), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 1199/1971).

Che la presente ordinanza venga:

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

affissa negli spazi pubblici su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza la quale viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Vigarano Mainarda

Vigarano Mainarda 26/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Carmela dott.ssa Siciliano)

